



I° - ARGOMENTO

(G) *Governance*

Sostenibilità: nuove discipline ed impatti sulla gestione societaria

avv. Stefania Fallica

Milano, 11 maggio 2023



Agenda

- gerarchia delle fonti normative (nell'ordinamento comunitario e nell'ordinamento interno)
- normativa europea in tema di rendicontazione su informazioni non finanziarie/di sostenibilità e sostenibilità. Cenni su NFRD, CSRD, Regolamento Tassonomia, *standards* EFRAG, proposta di direttiva CSDD
- obiettivi e scopi UE → valore dei «considerando» in funzione prospettica
- monitoraggio normativo e (nuovi) compiti degli organi apicali nell'ambito della *governance*

Premessa

Per affrontare il tema della mio intervento ritengo opportuno svolgere alcuni cenni sulle fonti del diritto europeo e come le stesse si pongono rispetto al diritto nazionale degli stati. Il Trattato istitutivo dell'UE prevede un suo proprio sistema di fonti che prescinde, difatti, da un atto di recezione. Possiamo ragionare oggi di quelle che potrebbero essere le ricadute sui soggetti non ancora espressamente destinatari degli atti legislativi dell'UE.

Gli scopi e gli obiettivi dichiarati di tempo in tempo dall'UE (anche a mezzo di comunicazioni) ci offrono criteri guida che non sono mere dichiarazioni di possibili intenzioni, spesso costituiscono anticipazioni di provvedimenti legislativi.

L'UE ha infatti - a differenza dell'ONU - potere di approvare ed emanare atti giuridici.

L'analisi di quelli che potrebbero essere i futuri scenari normativi può costituire un valido strumento di pianificazione.




**Perché è importante comprendere
il funzionamento delle fonti
normative europee rispetto al
tema di discussione di oggi**

**La questione SOSTENIBILITA'
interessa le mpmi?**

**Gli scopi e gli obiettivi dell'UE
ci riguardano?**



Quali norme? Quali regole?



Atti giuridici

“Gli atti giuridici adottati con la procedura legislativa sono atti legislativi.” (art 289 c.3 TFUE)

Gli **artt. 288** e ss. del Trattato FUE disciplinano alla Sezione 1 “*Gli Atti giuridici dell’Unione*”.

La **direttiva** “*vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere...*”. Le misure che lo stato deve attivare in esecuzione della direttiva devono giungere entro il termine sancito dall’atto comunitario

Il **regolamento** “*ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri*”

La **decisione** “*è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi*”

Le **raccomandazioni** ed i **pareri** “non sono vincolanti”.

Nella maggior parte dei casi il Consiglio decide insieme al Parlamento europeo attraverso la procedura legislativa ordinaria, nota anche come co-decisione. Il Consiglio dell’UE negozia e adotta non solo atti giuridici ma anche documenti non intesi ad avere effetti giuridici, come conclusioni, risoluzioni e dichiarazioni. Il Consiglio utilizza tali documenti per esprimere una posizione politica su temi connessi alle attività dell’UE. Ci sono anche atti atipici. Le comunicazioni svolgono un ruolo di politica gestionale molto rilevante. **Si pensi**

alla comunicazione 11.12.2019 sul «Green Deal», alla comunicazione 08.03.2018 su Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile e per la finanza sostenibile, o ancora, alla comunicazione 13.04.211 sulla trasparenza delle informazioni sociali ed ambientali, alla comunicazione 20.06.2019 sugli orientamenti in merito alle comunicazioni di carattere non finanziario (si veda il considerando 22 Regolamento Tassonomia)

Discutere dell’efficacia degli atti dell’UE nel nostro ordinamento (tema di cui si è molto scritto e parlato) vuol dire studiare e cercare

di comprendere come gli stessi si inseriscano nella disciplina delle fonti. Il coordinamento tra l’ordinamento comunitario e l’ordinamento interno è passaggio essenziale per comprendere, in ultima analisi, gli obiettivi che l’Italia è **tenuta** a rispettare.

Gli Stati membri sono difatti chiamati ad adottare in quanto membro dell’UE le «*le misure di diritto interno necessarie per l’attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione*”(art 291 c1 TFUE).



Perché è interesse di tutti monitorare la normativa europea?

A livello interpretativo, l'esame degli **obiettivi e degli scopi della UE** è oggetto di studio. E' importante per determinare in un dato momento storico quali siano gli **obiettivi più rilevanti**.

L'ordinamento dell'UE è **autonomo**, ha carattere **imperativo ed assoluto**.

Il sistema comunitario prevede diritti immediati anche per i cittadini dell'UE. Ci sono norme di applicabilità diretta. Si badi inoltre che, in generale, il giudice nazionale deve applicare l'ordinamento comunitario in prevalenza su quello nazionale di rango non costituzionale.

Sostenibilità ← → **Rendicontazione su sostenibilità**

- 25/09/2015 Agenda 2030 ONU su OSS
- 19/10/2016 Accordo di Parigi su cambiamenti climatici
- 08/03/2018 Comunicazione su Piano d’Azione per finanziare la crescita sostenibile - finanza sostenibile
- 11/12/2019 Comunicazione UE su Green Deal
- 18/06/2020 **Regolamento UE 2020/852 Tass.**
- 30/06/2021 Regolamento 2021/1119/UE rende vincolante la neutralità climatica nell’UE entro il 2050

- 13/04/2011 Comunicazione su trasparenza di informazioni di carattere non finanziario (i.e. sociali ed ambientali)
- 25/10/2011 Comunicazione su strategie in tema di responsabilità sociale dell’impresa per il 2011 - 2014
- 26/06/2013 **Direttiva 2013/34/UE su bilanci e relazioni per talune imprese**
- 22/10/2014 **Direttiva 2014/95/UE su comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario**
- 14/12/2022 **Direttiva 2022/2464/UE su rendicontazione societaria di sostenibilità**

Direttiva UE 2013/34/ del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.

- (cfr. *considerando 1*) La comunicazione della Commissione intitolata "Pensare anzitutto in piccolo - Un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)", adottata a giugno 2008 e rivista a febbraio 2011, **riconosce il ruolo centrale svolto dalle piccole e medie imprese (PMI) nell'economia dell'Unione** e mira a migliorare l'approccio globale allo spirito imprenditoriale e ad ancorare il principio "pensare anzitutto in piccolo" nei processi decisionali, dalla formulazione delle norme al pubblico servizio.
- (cfr. *considerando 2*) Il 18 dicembre 2008 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sui requisiti contabili per quanto riguarda le piccole e medie imprese, segnatamente alle microentità, **la quale afferma che le direttive le direttive contabili sono spesso molto gravose per le piccole e medie imprese, in particolare per le microentità**, e chiede alla Commissione di perseverare negli sforzi per una revisione delle direttive in oggetto.
- (cfr. *considerando 10*) La presente direttiva dovrebbe assicurare che i requisiti relativi alle piccole imprese siano in larga misura armonizzati in tutta l'Unione. La presente direttiva si basa sul principio "pensare anzitutto in piccolo".
- (cfr. *considerando 13*) Le microimprese dispongono di risorse limitate per rispettare obblighi di legge impegnativi. **Quando non sono in vigore norme specifiche per le microimprese, a queste ultime si applicano le norme previste per le piccole imprese.** Tali norme creano a loro carico oneri amministrativi che sono **sproporzionati rispetto alle loro dimensioni e sono pertanto relativamente più onerosi per le microimprese rispetto alle altre piccole imprese.** Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter esentare le microimprese da taluni obblighi previsti per le piccole imprese che imporrebbero loro oneri amministrativi eccessivi. **Tuttavia, le microimprese dovrebbero**

continuare ad essere soggette ad eventuali obblighi nazionali in merito alla conservazione di registri da cui risultino le loro operazioni commerciali e la loro situazione finanziaria. Inoltre, gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria dovrebbero essere esclusi dai vantaggi delle semplificazioni applicabili alle microimprese.

(cfr. *considerando 14*) Gli Stati membri dovrebbero tener conto delle condizioni e delle esigenze specifiche **dei propri mercati interni nel decidere se e come attuare un regime distinto destinato alle microimprese nell'ambito della presente direttiva.**

Capo 5 (Relazione sulla Gestione) **Articolo 19 (Contenuto della relazione sulla gestione)** "La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati dell'attività dell'impresa e della sua situazione, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare" e **Articolo 20 (Relazione sul governo societario)** "Le imprese di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a), includono una relazione sul governo societario nella loro relazione sulla gestione.

(cfr. *considerando 55*) La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi **in ottemperanza al principio di proporzionalità** enunciato nello stesso articolo.

Direttiva UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 n. 95 («NFRD»)

- *(cfr. considerando 6)* «Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, è opportuno che talune imprese di grandi dimensioni siano tenute a elaborare una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione dovrebbe comprendere la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi e dovrebbe essere inclusa nella relazione sulla gestione dell'impresa interessata. La dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe altresì contenere informazioni sulle procedure in materia di **dovuta diligenza applicate dall'impresa, tra l'altro per quanto riguarda le catene di fornitura e subappalto delle imprese, ove opportuno e proporzionato, onde individuare, prevenire e attenuare le ripercussioni negative esistenti e potenziali.** Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di esentare dall'obbligo di elaborare una dichiarazione di carattere non finanziario le imprese che sono soggette alla presente direttiva che presentano, **per il medesimo esercizio, una relazione distinta avente lo stesso contenuto**»
- *(cfr. considerando 18)* «La diversità di competenze e di punti di vista dei membri degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza delle imprese favorisce una buona comprensione dell'organizzazione della società interessata e delle sue attività. **Consente ai membri di detti organi di contestare in modo costruttivo le decisioni adottate dalla dirigenza e di essere più aperti alle idee innovative, lottando così contro l'omologazione delle opinioni dei membri, il cosiddetto fenomeno del «pensiero di gruppo».** Contribuisce in tal modo all'efficace sorveglianza della dirigenza e a una *governance* efficiente dell'impresa. È pertanto importante per accrescere la trasparenza sulla politica in materia di diversità applicata. Consentirebbe di informare il mercato sulle pratiche di governo societario e pertanto contribuirebbe a creare una pressione indiretta sulle imprese per spingerle a diversificare la composizione del

proprio consiglio. »

(cfr. considerando 21) «Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate da talune imprese e taluni gruppi di grandi dimensioni in tutta l'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. **La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.** »

il considerando 19 esclude applicabilità alle PMI ma non alle imprese di grandi dimensioni. È opportuno che la comunicazione della politica in materia di diversità dei membri del CDA sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE. Qualora non sia applicata alcuna politica in materia di diversità non dovrebbe esservi l'obbligo di istituire una, ma in tal caso la dichiarazione sul governo societario dovrebbe includere una spiegazione chiara dei motivi alla base di questa scelta.

Articolo 1. Introduce artt. 19-bis e 29bis e modifica Direttiva 2013/34/UR«sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui

Parole chiave per il fattore (G)



diversità delle competenze
organo amministrativo

contrastare il pensiero di gruppo

governance efficiente di impresa

dovuta diligenza

principio di proporzionalità

Rendicontazione e soggetti obbligati

La **NFRD, recepita in Italia con il d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254**, prevede l'obbligo di redazione della dichiarazione non finanziaria per i soli enti di interesse pubblico che: - nel corso dell'esercizio, abbiano avuto in media, un numero di dipendenti superiore a 500; e che - alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: a) totale dello stato patrimoniale Euro 20.000.000; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni Euro 40.000.000.

L'ambito applicativo della disciplina **CSRD** è molto più ampio quanto ai soggetti.

La CSRD si applicherà **a tutte le imprese:**

- i cui titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato nell'UE* indipendentemente dalla loro dimensione, ad esclusione delle micro-imprese (si veda art 3. NFRD);
- di grandi dimensioni non quotate le quali soddisfino almeno due dei seguenti criteri: a) fatturato netto superiore a Euro 40.000.000; b) totale di bilancio superiore a Euro 20.000.000; c) numero di dipendenti superiore a 250.

Per gli esercizi aventi inizio il 10 gennaio 2024 o in data successiva, saranno applicabili ai soggetti che sono già tenuti alla redazione della rendicontazione non finanziaria. Dall'anno 2025 alle grandi imprese non soggette alla dichiarazione prevista dalla NFRD.

Dal 2026 alle piccole medie imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, agli enti piccoli e non complessi ed alle imprese di assicurazione e di riassicurazione captive.

Direttiva (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2464 del 14 dicembre 2022 su (Corporate Sustainability Reporting Directive «CSRD»)

- (cfr. considerando 2) «Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio **impone** agli **enti di grandi dimensioni che hanno emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione** in un mercato regolamentato di comunicare informazioni sui rischi ambientali, sociali e di *governance* («rischi ESG») a decorrere dal 28 giugno 2022.....»
- (cfr. considerando 3) «... **la diversità nei consigli di amministrazione delle imprese può influire sul processo decisionale**, sul governo societario e la resilienza.»
- (cfr. considerando 5) «nella sua risoluzione del 17 dicembre 2020 *sul governo societario sostenibile*, il Parlamento europeo ha accolto con favore l'impegno della Commissione a rivedere la direttiva 2013/34/UE e ha indicato la **necessità di istituire un quadro globale** dell'Unione in materia di rendicontazione non finanziaria contenente norme obbligatorie dell'Unione per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Il Parlamento europeo ha chiesto di estendere l'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione a ulteriori categorie di imprese e di introdurre un obbligo di revisione contabile.»
- (cfr. considerando 9) **Se le imprese hanno effettuato una migliore rendicontazione di sostenibilità, in ultima analisi ciò va a vantaggio dei singoli cittadini e dei risparmiatori**, inclusi i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori, che sarebbero adeguatamente informati e quindi in grado di impegnarsi meglio nel dialogo sociale. I risparmiatori che lo desiderano potranno investire in maniera sostenibile, mentre un sistema economico stabile, sostenibile e inclusivo apporterebbe vantaggi a tutti i cittadini.
- (cfr. considerando 12) «...una buona rendicontazione di sostenibilità può migliorare l'accesso di un'impresa al capitale finanziario
- (cfr. considerando 13) «Molte organizzazioni e iniziative e molti professionisti del settore della rendicontazione di sostenibilità fanno riferimento alle «informazioni sulla sostenibilità». **È dunque preferibile utilizzare l'espressione «informazioni sulla sostenibilità» anziché «informazioni di carattere non finanziario».** La direttiva 2013/34/UE dovrebbe pertanto essere modificata per tenere conto di tale modifica terminologica.» «Inoltre, **molte imprese da cui gli utenti hanno la necessità di ottenere informazioni sulla sostenibilità non sono obbligate a comunicarle.** Di conseguenza, vi è la **chiara necessità di un quadro di riferimento per la rendicontazione solido e accessibile**, accompagnato da pratiche di audit efficaci per garantire l'affidabilità dei dati ed evitare il *greenwashing* e la doppia contabilizzazione»
- (cfr. considerando 55) la **digitalizzazione per la pubblicazione delle informazioni, opportunità per uso efficiente delle informazioni e per la loro comparabilità**
- (cfr. considerando 56)creazione ESAP per le informazioni societarie accessibili al pubblico. «*Affinché le informazioni sulla sostenibilità comunicate possano essere inserite nell'ESAP, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le imprese senza valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione pubblichino la loro relazione sulla gestione, compresa la rendicontazione di sostenibilità, nel formato elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione.*»

Direttiva (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2464 del 14 dicembre 2022 su (Corporate Sustainability Reporting Directive «CSRD»)

- (cfr. *considerando 17*) Gli articoli 19 *bis* e 29 *bis* si applicano rispettivamente alle **imprese di grandi dimensioni** che **sono enti di interesse pubblico** aventi in media più di 500 dipendenti e **agli enti di interesse pubblico** che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni con una media di oltre 500 dipendenti su base consolidata.
- **Poiché gli utenti necessitano sempre più di ricevere informazioni sulla sostenibilità, l'obbligo di comunicare le informazioni sulla sostenibilità dovrebbe riguardare ulteriori categorie di imprese.** È dunque opportuno che tutte le imprese di grandi dimensioni e tutte le imprese, **ad eccezione delle microimprese**, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione siano tenute a comunicare informazioni sulla sostenibilità.
- Le disposizioni della direttiva che modificano gli articoli 19 *bis* e 29 *bis* della direttiva 2013/34/UE stabiliscono esplicitamente la portata degli obblighi di rendicontazione con riferimento agli articoli 2 e 3 della direttiva 2013/34/UE. Pertanto, non semplificano né modificano altri obblighi e la limitazione all'applicazione delle esenzioni per gli enti di interesse pubblico prevista dall'articolo 40 della direttiva 2013/34/UE non si applica.
- Gli enti di interesse pubblico **non dovrebbero essere trattati** come imprese di grandi dimensioni ai fini dell'applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità.
- (cfr. *considerando 22*) Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di valutare l'impatto delle misure nazionali di recepimento sulle piccole e medie imprese, **al fine di assicurare che tali imprese non siano colpite in modo sproporzionato, con particolare attenzione alle microimprese, e di evitare oneri amministrativi eccessivi.** Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di introdurre misure per coadiuvare le **piccole e medie imprese nell'applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità.**

Direttiva (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2464 del 14 dicembre 2022 su (Corporate Sustainability Reporting Directive «CSRD»)

(cfr. considerando 30) Le imprese dovrebbero altresì comunicare se e in che modo il **modello e la strategia aziendale** tengono conto degli interessi delle parti interessate; **e fornire informazioni concernenti eventuali opportunità per l'impresa derivanti dalle questioni di sostenibilità**; l'attuazione degli aspetti della strategia aziendale che incidono sulle questioni di sostenibilità o ne sono influenzati; **eventuali obiettivi di sostenibilità stabiliti dall'impresa e i progressi verso la loro realizzazione**; il ruolo del consiglio di amministrazione e della dirigenza per quanto riguarda le **questioni di sostenibilità**; i principali impatti negativi, effettivi e potenziali, legati alle attività dell'impresa; e la modalità con cui l'impresa ha individuato le informazioni da comunicare.

Con riferimento al fattore (G) : *considerando* (50) CSRD

- «**Gli utenti necessitano di informazioni sui fattori di governance.....**» I fattori di governance più rilevanti per gli utenti sono elencati da quadri di riferimento autorevoli in materia di rendicontazione, come la Global Reporting Initiative e Task Force on Climate-related Financial Disclosures, nonché da quadri autorevoli a livello mondiale, come Global Governance Principles (principi di governance globale) della International Corporate Governance Network e i Principles of Corporate Governance (principi di governo societario) del G20/OCSE. I principi di rendicontazione di sostenibilità dovrebbero specificare le informazioni che le imprese dovrebbero comunicare riguardo ai fattori di *governance*. Tali informazioni dovrebbero riguardare **il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità**, le competenze e le capacità necessarie per svolgere tale ruolo o l'accesso che tali organi hanno a tali competenze e capacità, se l'impresa applica una politica in termini di incentivi offerti ai membri di tali organi e che sono collegati a questioni di sostenibilità, nonché informazioni sui sistemi interni di controllo e gestione del rischio in relazione al processo di rendicontazione di sostenibilità.
- **»Gli utenti necessitano inoltre di informazioni sulla cultura d'impresa....»** e sull'approccio delle imprese all'etica aziendale, che sono elementi **riconosciuti in autorevoli quadri di riferimento in materia di governo societario**, come i Global Governance Principles della International Corporate Governance Network, incluse le informazioni sulla lotta contro la corruzione attiva e passiva e sulle attività e gli impegni dell'impresa volti a esercitare la sua influenza politica, comprese

le sue attività di lobbying.»

«Le informazioni sulla gestione dell'impresa e sulla qualità dei rapporti con i clienti, i fornitori e le comunità interessate dalle attività dell'impresa aiutano gli utenti a comprendere i rischi di un'impresa e i suoi impatti relativi alle questioni di sostenibilità.

Le informazioni sui rapporti con i fornitori comprendono le prassi di pagamento relative alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento dei costi di recupero di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. **Ogni anno migliaia di imprese, soprattutto piccole e medie imprese, sostengono un onere amministrativo e finanziario dovuto a pagamenti tardivi o mancati pagamenti. In ultima analisi i ritardi di pagamento conducono a fallimento o insolvenza, con effetti devastanti sulle catene del valore nel loro complesso.** Aumentare la quantità di informazioni sulle prassi di pagamento dovrebbe consentire ad altre imprese di **individuare i pagatori puntuali e affidabili**, individuare prassi di pagamento inique, accedere a informazioni relative alle imprese con cui intrattengono rapporti commerciali e negoziare condizioni di pagamento più eque.

CSRD sui principi di rendicontazione di sostenibilità : coerenza, proporzionalità, comparabilità

I principi di rendicontazione di sostenibilità **dovrebbero, tra le altre:**

- **essere proporzionati**, e non creare inutili oneri amministrativi per le imprese che hanno l'obbligo di utilizzarli
- **convergere** a livello globale
- **tenere conto** dei quadri di riferimento e dei principi riconosciuti a livello internazionale in materia di condotta responsabile delle imprese, di responsabilità sociale delle imprese e di sviluppo sostenibile, compresi gli OSS, i principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile e gli orientamenti settoriali correlati, il Patto mondiale (Global Compact), la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la norma ISO 26000 sulla responsabilità sociale e i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite.
- **essere coerenti** con le altre norme di diritto dell'Unione. (*cfr. considerando (41) CSRD*)
- **tenere conto degli orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere** non finanziario e degli orientamenti sulla comunicazione di informazioni relative al clima. Dovrebbero inoltre tenere conto di altri obblighi di informativa previsti nella direttiva 2013/34/UE che non sono **direttamente correlati alla sostenibilità**, allo scopo di offrire agli utilizzatori delle informazioni comunicate una migliore comprensione dell'andamento, dei risultati dell'attività, della situazione o dell'impatto dell'impresa massimizzando i collegamenti tra le informazioni sulla sostenibilità e altre informazioni comunicate conformemente alla direttiva 2013/34/UE. (*cfr. considerando (42) CSRD*).
- la **coerenza** con le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/852 e con gli obblighi di informativa di cui all'articolo 8 di tale regolamento (i.e. Regolamento Tassonomia) e gli atti delegati adottati a norma di tale regolamento è precisazione importante e di raccordo
- la realizzazione di un'economia circolare e climaticamente neutra in cui non sia diffuso l'inquinamento **richiede la piena mobilitazione di tutti i settori economici**
- la rendicontazione sui fattori sociali nonché sui fattori ambientali e di *governance* **dovrebbe essere proporzionata** all'ambito di applicazione e **agli obiettivi della direttiva**
- è opportuno garantire che le informazioni comunicate dalle imprese conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità **soddisfino le esigenze degli utenti e non comportino un onere sproporzionato** in termini di sforzo e costi sulle imprese che comunicano le informazioni e sulle imprese che **sono interessate indirettamente** nell'ambito della catena del valore di tali imprese.

Le società che rientrano (rientreranno) nell'ambito di applicazione della CSRD dovranno - nella rendicontazione di sostenibilità - utilizzare una «doppia prospettiva di materialità» in conformità agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) adottati dalla Commissione europea. La Commissione europea consulterà gli organi dell'UE e gli Stati membri sui progetti di standards, prima di adottare gli standard finali come atti delegati nel giugno 2023, seguiti da un periodo di controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'elaborazione degli *standards* di rendicontazione avviene quindi con atto delegato.

Regolamento 2020/852* del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 («Regolamento Tassonomia») - Piano d'azione sulla finanza sostenibile del 2018.**

Il Regolamento Tassonomia:

- rappresenta un passo fondamentale verso l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050.
- crea un sistema di classificazione delle attività economiche ecosostenibili allo scopo di potenziare gli investimenti sostenibili e contrastare il **greenwashing dei prodotti finanziari** che si presentano come sostenibili, pur non essendolo
- come correttamente è stato rilevato, *«fissa i criteri per determinare il grado di sostenibilità dell'attività economica»*
- individua gli obiettivi di sostenibilità relativi all'ambiente e conferma il principio di trasparenza nella rendicontazione delle informazioni di carattere non finanziario
- l'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 fa riferimento all'articolo 19 bis e all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE. Le imprese aggiunte all'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità dovranno conformarsi anche all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Con ciò creando un collegamento tra gli obiettivi di sostenibilità e la rendicontazione sulla sostenibilità
- afferma il principio *«Do Not Significant Harm»*. In particolare, l'Articolo 3 stabilisce che *«Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un'attività economica è considerata ecosostenibile se: a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16; b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità dell'articolo 17; c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'articolo 18; e d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissioneomissis»*. Assume la condotta proattiva in tema di sostenibilità.
- prevede una piattaforma sulla finanza sostenibile composta in modo equilibrato dai seguenti gruppi: *.....omissis* **esperti** che rappresentano la società civile, compresi soggetti con competenze nel settore ambientale, sociale, del lavoro e **della governance**

- Il Piano d'Azione per del 2018 evidenzia l'importanza e l'urgenza di elaborare una tassonomia dell'UE che fornisca definizioni unificate e garantisca l'affidabilità e la comparabilità delle informazioni sugli investimenti sostenibili. Una simile impostazione riflette l'urgenza di agire nei confronti del cambiamento climatico e di conseguire i nostri obiettivi climatici ed energetici a lungo termine
- Nella dichiarazione congiunta **sulle priorità legislative dell'UE per il 2022**, il Parlamento europeo il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea si sono impegnati a realizzare un'economia al servizio delle persone nonché **a migliorare il quadro normativo in materia di governo societario sostenibile**
- Il 25 settembre 2015 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un nuovo quadro mondiale di sviluppo sostenibile: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, («Agenda 2030»). L'Agenda 2030 è **imperniata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile («OSS») e riguarda le tre dimensioni della sostenibilità: *governance* economica, sociale e ambientale**

Proposta Corporate Sustainability Due Diligence Directive

- l'introduzione degli obblighi di *due diligence* comporterà l'integrazione delle informazioni che le società saranno tenute a dichiarare nell'informativa di sostenibilità
 - sul dovere di diligenza rispetto alle catene di valore ed alla filiera delle forniture di approvvigionamento può comportare per le imprese sanzioni e multe e può esporle a responsabilità qualora non riescano a prevenire, mitigare e/o porre fine al rapporto con i fornitori
 - responsabilità civile per i soggetti che rientrano nel campo di applicazione della proposta di direttiva
- necessità di introdurre la sostenibilità nel governo societario (*i.e.* di gestire impatti negativi su ambiente e diritti umani)
- introduce e riconduce ai doveri di diligenza degli amministratori gli obiettivi ESG pur nel mantenimento dello scopo di lucro delle società
- le piccole e medie imprese, incluse le microimprese, sono **oggi** escluse dal campo di applicazione. Si badi però che si tratta di una proposta e che potrà essere rivista in modo sostanziale anche per quanto concerne i destinatari.

Le mpmi – ancorché non direttamente destinatarie degli obblighi di rendicontazione in materia di sostenibilità e di *due diligence* - «saranno soggette a richieste di informativa su vari fronti e, per potere restare attive ed operanti dovranno adeguarsi». L'adeguamento coinvolge l'organo amministrativo sotto il profilo degli adeguati assetti in una prospettiva di lungo periodo.



Le nuove norme europee in materia di sostenibilità possono incidere sulla gestione societaria delle mpmi che non sono oggi dirette destinatarie?

La strategia dell'impresa dovrebbe riconsiderare la propria *governance* interna?

Gli scenari normativi sulla sostenibilità si traducono in nuovi compiti (o competenze?) del consiglio di amministrazione?



- «I fattori *governance* rivestono un'importanza ad strumentale alla performance ESG perché forniscono all'impresa il *framework* corretto per definire obiettivi, linee guida e incentivi a beneficio della performance ambientale e sociale e possono mitigare o persino eliminare i rischi derivanti da fattori economici e sociali.»
- «La *governance* comprese le strutture di gestione, le relazioni con i dipendenti e la retribuzione dei *manager*, svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'inclusione delle considerazioni ambientali e sociali nel processo decisionale»
- «La transizione ESG e la transizione digitale chiamano l'organo di amministrazione a concentrarsi sulle trasformazioni che hanno un impatto nel lungo periodo, massimizzando il valore per gli azionisti e tenendo conto degli stakeholder» (cfr. Assonime, Gruppo di Giunta «L'evoluzione dell'organo amministrativo tra sostenibilità e trasformazione digitale» 29 marzo 2022)
- La sostenibilità è tema ampio e la rendicontazione ne costituisce un aspetto che comporta l'attuazione del criterio di trasparenza a tutela degli *stakeholders* (ampiamente considerati) e rileva in termini di affidamento da parte di soggetti diversi. Gli obiettivi di pianificazione strategica a lungo termine costituiscono l'altro aspetto della sostenibilità. L'organo amministrativo è chiamato a farsi parte attiva, nell'investigare un ampliamento e una variazione delle formule di *business model* – complice anche un azionariato che potrebbe diventare sempre più attivo.

Vi è la percezione condivisa di come la *governance* debba attivamente considerare la sostenibilità, anche in relazione ai fattori E) e S), ad esempio, sui diritti umani e sulle condizioni di lavoro.

- Manca una definizione giuridica uniforme di sostenibilità cui fare riferimento.
- La sostenibilità è oggetto di rendicontazione nella normativa comunitaria, laddove ciò sia reso obbligatorio. Questo vale ad oggi per le imprese piccole medie (al momento ne sono fuori solo le microimprese) in quanto «enti di pubblico interesse». L'ampliamento - nel tempo - delle categorie di destinatari delle norme sulla rendicontazione di sostenibilità dovrebbe indurre le società che oggi non sono soggette a detti obblighi a considerare comunque l'implementazione di un documento sostanzialmente equivalente
- La sostenibilità come ulteriore «questione» di cui tenere conto - indipendentemente da una espressa e positiva obbligazione di rendicontazione - non è indifferente a possibili temi di responsabilità dell'organo amministrativo laddove le condotte attuate possano essere ascritte a violazioni dei principi di corretta gestione
- E' possibile affermare che la sostenibilità sia «coessenziale alle scelta imprenditoriale» così da rendere doverosi comportamenti facoltativi allo scopo di non azionare comportamenti e presidi per non ledere»?



II° - ARGOMENTO

Sostenibilità e risvolti sul principio di responsabilità



AGENDA

- principio di adeguatezza degli assetti organizzativi
- *focus* su aree di interesse

Gestione sostenibile

- La gestione dell'amministrazione sociale considera il tema della sostenibilità almeno in termini di:
1) composizione e competenze degli amministratori, 2) metodologie e processi di selezione di risorse e di prodotti 3) scelte strategiche 4) valutazione dei rischi
- L'ampliamento degli interessi potenzialmente rilevanti da considerare (sulla questione sostenibilità) potrebbe comportare una espansione delle responsabilità dell'organo amministrativo, avuto riguardo al principio di adeguatezza degli assetti organizzativi, in presenza di una correlazione causale tra il difetto di adeguatezza ed i danni potenzialmente a ciò ascrivibili
- La sostenibilità dovrebbe essere riflessa negli assetti organizzativi in ossequio al principio di corretta amministrazione. L'adeguatezza andrebbe considerata sulla base della specifica attività svolta.



«Seppure il regime degli obblighi riguardi solo la grande impresa, ad eccezione degli obblighi di reporting per le PMI quotate, **i cambiamenti interessano anche le imprese medie e piccole, in ragione della crescente domanda di informazioni sulla sostenibilità per l'accesso ai canali di finanziamento tradizionali e della partecipazione a catene di valore delle imprese di grandi dimensioni.**»

«L'adeguatezza degli assetti organizzativi potrà, dunque, dirsi soddisfatta se le imprese si riveleranno in grado di adattare rapidamente strutture interne, funzioni, procedure rischi e flussi agli obiettivi di sostenibilità e sapranno cogliere in modo corretto le opportunità offerte dalle tecnologie digitali. Eventuali deficit di natura organizzativa rischierebbero di riflettersi negativamente sulla reputazione e sull'andamento della gestione nel medio lungo periodo, rendendo l'impresa meno competitiva sul mercato.»

«Art. 2086, comma 2, Codice Civile - (Adeguatezza degli assetti organizzativi)

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il *dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa*, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.»

- competenza esclusiva degli amministratori nella predisposizione degli assetti organizzativi adeguati (Articolo 2475 cc «L'istituzione degli assetti di cui all'Articolo 2086, secondo comma, Codice Civile spetta esclusivamente agli amministratori....»)
- sostenibilità e interesse sociale
- il principio di proporzionalità «ispira» il principio degli assetti organizzativi
- gli assetti organizzativi si basano sul principio di corretta gestione e non sulla *business judgment rule*. Così, con riferimento alla sostenibilità dovrebbe essere specificamente riconsiderato il dovere di agire informati degli amministratori ed il dovere di competenza.



La sostenibilità e

- finanziabilità (sistema bancario/privato) e sistema delle garanzie in relazione alle diverse tipologie di finanziamento
- ampliamento delle commesse /obbligazioni specifiche in sede contrattuale
- acquisizioni societarie e fusioni: *due diligence*
- accordi con paesi UE ed *extra Ue*
- ampliamento della casistica di contenziosi legati alla sostenibilità
- rimodulazione delle coperture assicurative
- monitoraggio normativo (*i.e. coordinamento perimetro catena di valore*) /rischio normativo/monitoraggio contenziosi /formazione specifica
- presidio del capitale umano su eventuali applicazioni AI in ambito *governance* - rilevanza della competenza specifica degli amministratori
- sistema dei pagamenti (*i.e. ritardo nei pagamenti è un monitoraggio anche ai fini della solvibilità. Si veda anche standard EFRAG G1 business conduct matter*). La solvibilità come scelta etica ed organizzativa a tutela del mercato. La solvibilità come elemento di continuità aziendale quale indice di «sostenibilità» per le MPMI.